

Roma, 5 luglio 2017

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 147 del 2017**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 147 del 23 giugno u.s., (pubblicata in Gazz. Uff. 28 giugno 2017, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, nella parte in cui prevede, l'onerosità della ricongiunzione per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010.

Il Giudizio era stato promosso dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 predetto.

In particolare, il giudice remittente assumeva che la disciplina censurata, efficace dal 1 luglio 2010, fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza. Sempre secondo il Giudice remittente, la norma determinava un'arbitraria disparità di trattamento tra chi, per circostanze accidentali, avesse presentato la domanda di ricongiunzione prima o dopo il 1° luglio 2010, poiché consentiva soltanto alla prima categoria di soggetti il beneficio della ricongiunzione gratuita.

Il giudice rimettente prospettava, inoltre, la violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. il diritto alla pensione, che si deve determinare sulla base di tutta l'attività lavorativa svolta e della ricongiunzione dei versamenti effettuati ad enti previdenziali diversi, «non può essere sacrificato se non in forza di provvedimenti che tutelino pari o superiori diritti e che siano proporzionali, necessari ed equilibrati».

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma censurata, nell'innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, vanificava l'affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell'applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda, principio che si configura quale «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto».

Il legittimo affidamento, presidiato dall'art. 3 Cost., non preclude le modifiche sfavorevoli dei rapporti giuridici, ma esige che tali modifiche non si traducano in una disciplina irragionevole.

Con riguardo alla specifica norma censurata, la Corte Costituzionale non ravvisa ragioni apprezzabili, idonee a giustificare la scelta di sacrificare l'affidamento «nel bilanciamento con altri interessi costituzionali» e di incidere, con effetti retroattivi, su situazioni disciplinate da leggi precedenti.

I Giudici della Consulta, ritengono, meritevole di tutela l'esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento, esigenza che non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge 30 luglio 2010, n. 122 (pubblicate nel supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 176 del 30 luglio 2010) sono entrate in vigore.

Pertanto, per la Corte Costituzionale è a partire da tale momento, (che l'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del 2010 individua nel 31 luglio 2010) che il legislatore è abilitato a dettare disposizioni atte a modificare sfavorevolmente la disciplina in vigore ed entro tale termine va limitata la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata.

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento.

Per i Giudici della Corte restano assorbite le censure che fanno leva sulla disparità di trattamento tra chi presenta, in periodi accidentalmente diversi, la medesima domanda di ricongiunzione (art. 3 Cost.) e sul contrasto con il principio di adeguatezza della prestazione previdenziale (art. 38 Cost.).

Ufficio Legale FNP-CISL  
Marzia Cascianelli